

Filtro in appello, natura processuale dell'ordinanza di inammissibilità, non impugnabile per revocazione

Appello Milano 22 gennaio 2014. Presidente Sodano. Estensore Carla Romana Raineri.

Inammissibilità dell'appello - Delibazione sommaria delle argomentazioni a fondamento del gravame - Valutazione di precedenti conformi - Esclusione di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Gli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., introdotti con la novella contenuta nella legge numero 134 del 2012, esigono che il giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, effettui una delibazione sommaria delle argomentazioni poste a fondamento del gravame. Ove all'esito di questo esame preliminare, avuto altresì riguardo a precedenti conformi, non ravvisi una "ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione proposta, pronuncia ordinanza di inammissibilità.

Inammissibilità dell'appello - Decisione della controversia nel merito - Esclusione - Sbarramento processuale - Ordinanza con contenuto squisitamente processuale - Rimedi esperibili - Impugnazione della sentenza di primo grado avanti alla corte di cassazione.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. non risolve nel merito la controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma opera un mero "sbarramento processuale" ed impedisce che il giudizio instaurato con l'atto di impugnazione prosegua il suo naturale corso fino alla sentenza. L'ordinanza di inammissibilità si caratterizza, pertanto, per un contenuto di natura squisitamente processuale, perché non definisce la lite "nel merito", ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto giudizio, date le argomentazioni dell'appellante stimate inidonee a scalfire la decisione di primo grado, con la conseguenza, normativamente prevista (articolo 348 ter, comma 3, c.p.c.), che l'unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata è costituito dall'impugnazione della sentenza di primo grado avanti alla corte di cassazione.

Inammissibilità dell'appello - Ordinanza di inammissibilità ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - Natura squisitamente processuale - Impugnazione per revocazione - Esclusione.

Poiché l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. ha un contenuto ed un effetto di

natura esclusivamente processuali (che si traducono in un mero giudizio di "non meritevolezza dell'appello") essa non può ritenersi assoggettabile al rimedio straordinario della revocazione ex articolo 395 c.p.c., il quale presuppone la erroneità del "decisum", inteso come positiva statuizione sui diritti controversi.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione I Civile-RG 2081/2013

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Sodano	Presidente
Dott.ssa Carla Romana Raineri	Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Fiecconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello promossa da:

A. C., *omissis*, giusta delega in calce all'atto di citazione in revocazione

Attore in revocazione

contro

Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano Soc. coop., *omissis*, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta in revocazione

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 791/2012 il Tribunale di Lodi, in funzione monocratica, respingeva l'opposizione proposta da C. A. avverso il decreto ingiuntivo n. 766/2011 emesso in favore della Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano per l'importo di € 50.000,00, nei limiti della fidejussione prestata da C. A. (ed altri) in relazione alle obbligazioni gravanti sul debitore principale Pettinari Luigi Rino.

Il Giudice di prime cure riteneva tardiva l'opposizione proposta avverso il predetto decreto, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il C. assumendo, ma non documentando, che la notifica del decreto avrebbe dovuto considerarsi avvenuta in data 24.6.2011 (e non già in data 22.6.2011 come ritenuto dal primo Giudice), con conseguente tempestività dell'opposizione proposta, notificata il 19.9.2011.

3. L'appello veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., con ordinanza 21.2.2013, sul ritenuto presupposto :

- che la notifica del decreto era avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario;

- che in data 15.6.2011 l'ufficiale giudiziario provvedeva al deposito del plico presso la casa comunale, affiggendo l'avviso del deposito sulla porta

dell'abitazione e dando avviso con raccomandata al destinatario delle formalità compiute;

- che in data 22.6.2011 il C. aveva ritirato il piego non recapitato, apponendo la sua sigla, non disconosciuta, accanto a quella dell'impiegato postale;
- che alla stregua delle considerazioni sopra esposte l'appello non poteva ritenersi assistito da una ragionevole probabilità di accoglimento, dovendo essere la sentenza di primo grado totalmente confermata in punto tardività dell'opposizione.

4. Avverso tale ordinanza di inammissibilità il C. proponeva ricorso per revocazione deducendo che:

- solo in data 24.6.2011 era stato ritirato il piego presso la casa comunale, come attestato dalla nota prot. 9609 del 13.5.2013 resa dal responsabile del Servizio Protocollo del Comune di S. Angelo Lodigiano che produceva (documento che, nonostante richiesto sin dal giudizio di primo grado, era stato rilasciato solo successivamente al deposito della "sentenza" di appello;
- l'opposizione doveva, pertanto, ritenersi tempestiva;
- la "sentenza" di appello (recte: la pronuncia di inammissibilità) deve ritenersi l'effetto di un errore di fatto- e quindi emendabile in sede di revocazione - alla stregua del documento decisivo sopravvenuto, costituito dalla attestazione sopra citata resa dal responsabile del Servizio Protocollo del Comune di S. Angelo Lodigiano;
- sussiste un evidente nesso di causalità fra il motivo di revocazione proposto e l'esito della decisione impugnata..

5. Si costituiva nel giudizio di revocazione la Banca resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del rimedio proposto, attesa la non impugnabilità *ex lege* dell'ordinanza di inammissibilità.

Eccepiva, altresì, la parte resistente l'inammissibilità della revocazione per difetto dei presupposti di legge e, segnatamente, per tardività della produzione del documento asseritamente decisivo per fatto imputabile al C. e per avere la data di notifica costituito un punto controverso sul quale il Giudice di primo grado si era pronunciato.

Nel merito contestava, in ogni caso, la fondatezza dell'impugnazione assumendo che la notifica del decreto si era in effetti perfezionata in data 22.6.2011, allorchè il destinatario aveva avuto notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale (notizia contenuta nella cd. raccomandata informativa ritirata in data 22.6.2011, come annotato dall'impiegato postale), a prescindere dal successivo ritiro del piego.

6. La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, respinta l'istanza di sospensione ex art. 398 comma 4 c.p.c. in quanto il termine di proposizione del ricorso *per saltum* ai sensi dell'art.348 *ter* comma 3 c.p.c. era ormai pacificamente scaduto, invitava i procuratori delle parti a precisare le rispettive conclusioni in udienza, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.

Motivi della decisione

La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.

Ed invero, gli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., introdotti con la novella contenuta nella L. n. 134/2012, esigono che il giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, effettui una delibazione (sommaria) delle argomentazioni poste a fondamento del gravame.

Ove all'esito di questo esame preliminare, avuto altresì riguardo a precedenti conformi, non ravvisi una "ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione proposta, pronuncia ordinanza di inammissibilità.

Questa ordinanza non risolve nel merito la controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma opera un mero "sbarramento processuale" ed impedisce che il giudizio instaurato con l'atto di impugnazione prosegua il suo naturale corso sino alla sentenza.

Per questo effetto, l'ordinanza di inammissibilità si caratterizza per un contenuto di natura squisitamente processuale, perché non definisce la lite "nel merito", ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto giudizio, date le argomentazioni dell'appellante stimate inidonee a scalfire la decisione di primo grado. Con la conseguenza, normativamente prevista, che l'unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata è costituito dall'impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione (art. 348 *ter* comma 3 c.p.c.).

Se, dunque, l'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* ha un contenuto ed un effetto di natura esclusivamente processuali (che si traducono in un mero giudizio di "non meritevolezza dell'appello") essa non può ritenersi assoggettabile al rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 c.p.c., che presuppone, invero, l'erroneità del "*decisum*", inteso come positiva statuizione sui diritti controversi.

Tale presupposto difetta nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 *bis* e *ter* c.p.c., che si limita alla mera delibazione della fondatezza, *prima facie*, dei motivi di impugnazione sottoposti al vaglio della Corte. E', anzi, funzione tipica del "filtro" introdotto dalla L. n. 134/2012 (attesa la natura e la *ratio* ad esso sottesa) impedire la decisione sul gravame.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara inammissibile la revocazione proposta avverso l'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. in data 21.2.2013;

condanna C. A. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore della parte convenuta in €73,46 per spese imponibili ed € 3.960,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.1.2014.